



## Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.Lgs 231/2001)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di SOA RINA S.p.A.  
nella adunanza del 12 marzo 2010

Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di SOA RINA S.p.A. nella seduta del 13  
dicembre 2010

Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di SOA RINA S.p.A. nella seduta del 20  
dicembre 2012



**SOA RINA**



## Indice

<b>PARTE GENERALE.....</b>	<b>5</b>
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....</b>	<b>6</b>
1.1 PREMessa.....	6
1.2 PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	6
1.3 I REATI IN RELAZIONE AI QUALI INSORGE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	7
1.4 ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA .....	8
1.5 LE SANZIONI IN CASO DI COMMISSIONE DEL REATO .....	9
<b>2. IL MODELLO ADOTTATO DA SOA RINA S.p.A.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITÀ AZIENDALE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI SOA RINA S.p.A. ....</b>	<b>11</b>
2.2. FINALITÀ DEL MODELLO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI.....	12
2.3 ADOZIONE DEL MODELLO IN SOA RINA .....	13
2.4 GLI ELEMENTI DEL MODELLO DI SOA RINA .....	14
2.5 I DESTINATARI DEL MODELLO .....	16
<b>3. METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI.....</b>	<b>18</b>
3.1 ATTIVITÀ PRELIMINARI .....	18
3.2 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI ED ELABORAZIONE DELLE PARTI SPECIALI DEL MODELLO .....	18
<b>4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>20</b>
4.1 GENERALITÀ.....	20
4.2 PRINCIPI DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	21
4.3 COMPETENZA E VALUTAZIONE DEL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22
4.4 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE .....	23
4.5 FUNZIONI E POTERI.....	23
4.6 FLUSSI INFORMATIVI .....	24
4.7 RAPPORTI FRA L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI SOA RINA E DI RINA S.p.A. ....	26
<b>5. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO.....</b>	<b>27</b>
5.1 PREMessa.....	27
5.2 INFORMAZIONE AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI .....	27
5.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI RESPONSABILI DI UNITÀ ORGANIZZATIVA .....	27
5.4 INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI DIPENDENTI .....	27
5.5 LA COMUNICAZIONE INIZIALE .....	28
5.6 LA COMUNICAZIONE AI FORNITORI, CONSULENTI, PERSONALE NON ESCLUSIVO E TERZI IN GENERE.....	28
<b>6. IL SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>29</b>
6.1 FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO .....	29
6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ' .....	30
6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	31
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI .....	32
6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI .....	32
6.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	32
6.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI, CONSULENTI E TERZI IN GENERE.....	33
<b>7. REGOLE GENERALI PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....</b>	<b>34</b>
7.1 PROGRAMMA PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....	34
<b>PARTI SPECIALI .....</b>	<b>36</b>
<b>PREMESSA ALLE PARTI SPECIALI .....</b>	<b>38</b>
<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>38</b>



2. DESTINATARI .....	38
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	39
4. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO .....	40
INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE.....	44
PARTE SPECIALE B.....	48
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO.....	48
PARTE SPECIALE C.....	55
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL'ORDINE DEMOCRATICO .....	55
PARTE SPECIALE D.....	59
CONCUSSIONE E CORRUZIONE .....	59
PARTE SPECIALE E .....	65
REATI SOCIETARI.....	65
OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	71
PARTE SPECIALE G .....	75
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE .....	75
PARTE SPECIALE H.....	77
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' .....	77
REATI AMBIENTALI .....	79
1. I REATI.....	79
2. ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. "SENSIBILI") .....	80
3. REGOLE E DIVIETI .....	80
4. CONTROLLI INTERNI .....	81



**SOA RINA**

## **PARTE GENERALE**

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1 PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001<sup>1</sup> (di seguito D.Lgs. 231/2001 o decreto) recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre numero 300"* ha consentito di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali già ratificate<sup>2</sup>, ed ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità penale degli enti, che va ad aggiungersi a quella riconducibile alla persona fisica che ha materialmente posto in essere la condotta illecita.

In particolare, il D.Lgs. 231/2001:

- introduce i principi generali e i criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa;
- individua i reati in relazione ai quali insorge la responsabilità dell'ente;
- individua gli adempimenti necessari per l'esonero della responsabilità;
- descrive le sanzioni in caso di commissione del reato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, salvo per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del D.Lgs. 231/2001 è costituita dalla previsione della **responsabilità amministrativa** della persona giuridica in conseguenza della commissione di un fatto illecito.

Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società sono chiamate a rispondere dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

### 1.2 PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente per i reati commessi a suo interesse o vantaggio "da:

- a) *persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria*

---

<sup>1</sup> Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 e entrato in vigore il 4 luglio 2001.

<sup>2</sup> Convenzione Bruxelles 26 luglio 1995 a tutela degli interessi finanziari; Convenzione Bruxelles 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione per i funzionari della Comunità Europea e Stati membri, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997.

- e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

Le condizioni di applicabilità della responsabilità sono dunque le seguenti:

- la commissione di uno dei reati espressamente previsti dal D.Lgs. 231/2001, ovvero la cui disciplina è espressamente richiamata;
- la commissione di uno dei suddetti reati da parte di un soggetto che ricopre un ruolo apicale all'interno della società, ovvero di un sottoposto alla sua vigilanza;
- la sussistenza di un interesse o di un vantaggio dell'ente derivante dalla commissione del reato.

### 1.3 I REATI IN RELAZIONE AI QUALI INSORGE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Nell'impianto originario i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 erano i seguenti:

- art 24:** indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- art 25:** concussione e corruzione.

Successivamente sono state incluse, nel novero dei reati presupposto, ulteriori fattispecie:

- art. 24 bis:** delitti informatici e trattamento illecito di dati (introdotti dall'art. 7 L. 48/2008);
- art. 24 ter:** delitti di criminalità organizzata (introdotti dall'art. 29 L. 94/2009);
- art. 25 bis:** falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (introdotti dall'art. 6 del D.L. 350/2001 convertito in L. 409/2001);
- art. 25 bis 1:** delitti contro l'industria e il commercio (introdotti dall'art. 7 L. 99/2009);
- art. 25 ter:** reati societari (introdotti dall'art. 3 del D.Lgs. 61/2002 e modificati dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005 n. 262 e dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39);
- art. 25 quater:** delitti con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico (introdotti dall'art. 3 L. 7/2004);
- art. 25 quater 1:** pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (introdotti dall'art. 3 L. 7/2004);
- art. 25 quinquies:** delitti contro la personalità individuale (introdotti dall'art. 5 della L. 228/2003 e modificati dall'art. 10 L. 38/2006);
- art. 25 sexies:** abusi di mercato (introdotti dall'art. 9 L. 62/2005);
- art. 25 septies:** omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro (introdotti dall'art. 9 L. 123/2007 e modificati dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008);

- art. 25 octies:** ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (introdotti dall'art. 63 del D.Lgs. 231/2007);
- art. 25 novies:** delitti in materia di violazione del diritto d'autore (introdotti dall'art. 7 L. 99/2009);
- art. 25 decies:** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (introdotta dall'art. 4 L. 116/2009);
- reati transnazionali** (art. 10 Legge 16 marzo 2006 n. 146).
- art. 25 undecies:** reati ambientali (introdotti dal D.lgs. 121/2011 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni che recepisce le Direttive n. 2008/99/CE e 2009/123/CE);
- art. 25 duodecies:** impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (introdotta dal D. Lgs. 109/2012).

L'art. 1 co. 77 della L. 190/2012 introduce tra i reati presupposto della Responsabilità Amministrativa D.Lgs. 231/01:

- all'art. 25 D.Lgs. 231/01 il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.)
- e alla nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).<sup>3</sup>

#### 1.4 ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale l'ente non è responsabile se fornisce la prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **Organismo dell'ente** (chiamato Organismo di Vigilanza o Control Body) dotato di poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i Modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

Se il reato è stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte degli organi dirigenti.

---

<sup>3</sup> L'introduzione nel D.Lgs. 231/01 dell'art. 319 quater c.p., in realtà, prevede una condotta che era già contemplata dal vecchio art. 317 c.p. come reato presupposto. Vero nuovo reato presupposto è invece la "Corruzione tra privati" **dal lato attivo del corruttore**, prevista dall'art. 2635 co. 3 c.c., con le problematiche collegate al fatto che il reato si perfeziona **solo quando il soggetto compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un nocumento**. Non si tratta dunque di vera corruzione tra soggetti privati, ma di un "reato societario", essendo solo una violazione nei rapporti tra soggetto ed ente per cui opera.



In quest'ipotesi, se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e l'Organismo di Vigilanza ha diligentemente svolto le sue funzioni, **si presume esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, quindi, la responsabilità amministrativa della società.**

In pratica, gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono una presunzione di colpevolezza se il reato è commesso da soggetti apicali; presunzione che viene meno se il reato è commesso da soggetti sottoposti a direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

Ad illecito avvenuto, l'esimente scatta se la Società si è dotata di un:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** idoneo a prevenire i reati prima della commissione del reato (con ragionevole garanzia);
- Organismo di Vigilanza e di controllo**, efficacemente operativo.

I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono (art. 6 comma 2):

- individuare **le attività** nel cui ambito possono essere commessi i reati (risk analysis);
- prevedere specifici **protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (attività di controllo);
- individuare le modalità di gestione delle **risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di **informazione nei confronti dell'Organismo** deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli (flussi informativi);
- introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Le Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, elaborate da Confindustria nel 2002 e aggiornate da ultimo nel 2008, prevedono infine:

- individuazione di **aree sensibili e modalità di commissione** dei reati;
- protocolli/procedure** manuali ed informatiche di un sistema di controllo preventivo;
- un **Codice Etico** con riferimento ai reati considerati;
- un sistema organizzativo formalizzato per l'attribuzione delle responsabilità all'interno dell'azienda (**deleghe di funzioni e poteri di firma**);
- un sistema di **controllo di gestione**;
- un programma di **formazione** e comunicazione specifico su tali temi;
- un **sistema disciplinare/sanzionatorio** interno;
- un **Organismo di Vigilanza** interno all'Ente.

## 1.5 LE SANZIONI IN CASO DI COMMISSIONE DEL REATO

Il D.Lgs. 231/2001 prevede tipologie differenti di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nello specifico, le sanzioni sono le seguenti:

- a. sanzioni pecuniarie;
- b. sanzioni interdittive;

- c. confisca;
- d. pubblicazione della sentenza.

Di seguito le sanzioni interdittive, applicabili solo ad alcune fattispecie menzionate dal decreto:

- interdizione dall'esercizio delle attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione pecuniaria, invece, è sempre applicata nei casi di responsabilità dell'ente ed è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". La sanzione ha un'entità che varia a seconda della gravità del reato, all'attività svolta per eliminare o ridurre le conseguenze e dal grado di responsabilità della società.

Le sanzioni interdittive, previste in forme diverse a seconda della gravità del reato, rappresentano il maggior rischio per l'ente in quanto la loro applicazione può portare alla definitiva interdizione dell'esercizio dell'attività. Queste possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, esclusivamente se sono previste per il reato per cui si procede e nel caso in cui:

- dal reato è stato tratto un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale (o subordinato se il reato è stato reso possibile da carenze organizzative);
- l'illecito è stato reiterato.

## 2. IL MODELLO ADOTTATO DA SOA RINA S.p.A.

### 2.1 LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITÀ AZIENDALE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI SOA RINA S.p.A.

Il Gruppo RINA è formato dalla Società capogruppo RINA S.p.A. e dalle società controllate in Italia e all'estero.

**SOA RINA Organismo di Attestazione S.p.A.**, è la società del gruppo RINA attiva nel settore della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Costituita nel luglio del 2000, SOA RINA S.p.A. è stata tra le prime società in Italia ad essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di attestazione da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (provvedimento n. 05/00).

In sintesi, SOA RINA S.p.A. (di seguito SOA RINA) opera quale organismo di attestazione delle imprese di costruzione, ai sensi della legge 109/1994, art. 8 e s.m.i. (oggi art. 40 comma 3 del Dlgs n. 163/2006) ed in conformità alle disposizioni del Regolamento per il sistema di qualificazione approvato con D.P.R. n. 34/2000 (oggi D.P.R. 207/2010).

L'oggetto esclusivo di SOA RINA, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 64 comma 3 D.P.R. 207/2010, è **l'attività di attestazione e di effettuazione dei relativi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria**, ai fini della qualificazione.

Ai sensi dell'art. 40 comma 3 D. Lgs. 163/2006. SOA RINA, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolge **funzioni di natura pubblicistica**, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

In riferimento ai principi che guidano l'attività, "la missione di SOA RINA è quella di:

- promuovere la sicurezza e la qualità;
- offrire servizi per il miglioramento;
- contribuire a innalzare gli standard;
- differenziarsi per la qualità del servizio,

nel rispetto delle leggi, regole e norme applicabili (Codice etico e di Comportamento)".

SOA RINA ha formalizzato le responsabilità, le mansioni e i rapporti specifici in relazione all'esercizio dell'attività esclusiva di attestazione delle imprese, attraverso i seguenti documenti:

- l'organigramma aziendale nominativo;
- il Manuale del Sistema di Gestione della Qualità nel quale sono definite l'organizzazione della società, le responsabilità e le funzioni assegnate.

In particolare, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. art. 67 D.P.R. 207/2010 rispetta i requisiti tecnici richiesti per legge per i gli organismi di attestazione ed è dotata di un "organico minimo", come previsto dall'art. 67 comma 1 D.P.R. 207/2010, il quale,

unitamente ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, deve possedere i requisiti morali di cui all'art. 64 comma 6 D.P.R. 207/2010. Ai sensi dell'art. 64 comma 4 D.P.R. 207/2010 la composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare il rispetto del principio dell'indipendenza di giudizio e l'assenza di qualsiasi interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

In sintesi, l'Amministratore Delegato gestisce e rappresenta la Società e, in particolare, verifica ed approva la struttura organizzativa di SOA RINA, definendo responsabilità ed autorità.

La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spetta all'Amministratore Delegato, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, al Vice Presidente.

L'Amministratore Delegato coordina le attività delle **Funzioni di Staff** (Amministrazione e Controllo, Commerciale e marketing, Ufficio Legale, Rappresentante della Direzione per la Qualità) e del **Direttore Tecnico** che a sua volta gestisce le **Funzioni tecnico-operative** connesse all'attività di attestazione:

- Comitato Tecnico;
- Area tecnica
- Area legale;
- Area economica
- Strumenti informativi;
- Segreteria tecnica.

Il Comitato Tecnico che ha la primaria funzione di deliberare in merito al rilascio o meno delle attestazioni ai clienti.

La copertura territoriale è assicurata in Italia con l'istituzione di tre aree operative così suddivise:

- Area Nord Ovest, con sede a Genova;
- Area Nord Est, con sede a Verona;
- Area Centro, con sede a Roma;
- Area Sud, con sede a Napoli.

## **2.2. FINALITÀ DEL MODELLO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI**

SOA RINA è attenta alle aspettative dei propri *stakeholders* in quanto è consapevole del valore che deriva agli stessi da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

Lo scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello") predisposto da SOA RINA è **definire un sistema strutturato e organico di controllo interno**

**idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori commerciali e fornitori, mediante individuazione delle attività sensibili.**

Nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società e del Gruppo, si richiede a tutti i destinatari del Modello - attuali e potenziali - di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione di reati.

L'integrità, infatti, è un valore condiviso e considerato quale elemento essenziale della professionalità delle persone.

Attraverso l'adozione, l'aggiornamento e l'efficace attuazione del Modello, SOA RINA si propone di:

- ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 connessi con l'attività aziendale;
- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- informare tutti i possibili destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto dello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- sensibilizzare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome e per suo conto che la Società censura fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello, attraverso l'applicazione di apposite sanzioni fino alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- informare circa le conseguenze che potrebbero derivare - alla Società e indirettamente a tutti gli stakeholders - dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto;
- ottenere un costante controllo sulle attività aziendali in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

## **2.3 ADOZIONE DEL MODELLO IN SOA RINA**

SOA RINA ha avviato all'inizio dell'esercizio 2010 un progetto interno e ha svolto – in collaborazione con la Sezione *Administrative Internal Audit* e il Settore Affari Legali di RINA S.p.A. – un'analisi dei processi aziendali finalizzata all'individuazione delle attività sensibili ossia delle "attività nel cui ambito possono essere commessi reati", sulla base delle Linee Guida di Confindustria.

Sebbene l'adozione del Modello sia facoltativa, con l'adunanza del 12 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione di SOA RINA ha deliberato di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo volto a prevenire eventuali illeciti e di istituire un Organismo di Controllo monocratico deputato a vigilare sul rispetto e sul funzionamento del Modello.

I membri del Collegio Sindacale della Società hanno manifestato il proprio impegno al rispetto dello stesso, tramite dichiarazione di adempimento e conformità in relazione agli obblighi previsti dal decreto.

## 2.4 GLI ELEMENTI DEL MODELLO DI SOA RINA

Il Modello predisposto da SOA RINA si fonda su un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati contemplati dal decreto.

Il Modello consta di due parti:

1. **Parte Generale del Modello:** è la presente parte documentale che costituisce la sintesi del Modello articolata nelle seguenti trattazioni:
  - il D.Lgs. 231/2001 e la normativa di riferimento;
  - il Modello adottato da SOA RINA;
  - la Metodologia di analisi dei rischi;
  - l'Organismo di Vigilanza;
  - la Formazione e la diffusione del Modello;
  - il Sistema Sanzionatorio;
  - le Regole Generali per l'aggiornamento del Modello.
2. **Parti speciali del Modello:** sono relative alle varie tipologie di reati contemplati dal decreto e astrattamente ipotizzabili nel contesto aziendale di SOA RINA in relazione alle attività sensibili individuate. Ciascuna parte contiene una specifica previsione di divieto a porre in essere comportamenti legati alla commissione del reato, di cui i destinatari del Modello sono tenuti a prendere atto.

Gli elementi integranti che compongono il Modello sono:

1. **Codice Etico** di Gruppo: è il documento che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e ha la principale funzione di rendere noti all'interno dell'organizzazione e a tutti gli interlocutori esterni i valori e i principi fondamentali che guidano l'attività della Società. È stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società capogruppo RINA S.p.A. in data 16 luglio 2004 e successive modifiche deliberate con l'adunanza del 21 luglio 2006.
2. **Sistema di Deleghe e Procure** (c.d. autorizzativo) che definisce in maniera univoca il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società.

In particolare il sistema è incentrato sull'attribuzione di:

- *Procure* che conferiscono a un soggetto il potere legale di rappresentanza della Società in relazione all'espletamento delle attività aziendali;
- *Procure speciali* relative a singoli affari che definiscono le forme di rappresentanza in relazione ai singoli atti da stipulare

all'Amministratore Delegato e al Direttore Tecnico.

Spetta al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Vicepresidente - in caso di assenza dell'Amministratore Delegato - il potere di rappresentanza permanente della Società.

Il processo di attribuzione e revoca delle procure si instaura al verificarsi di cambiamenti nell'assetto organizzativo o dei processi aziendali; in questi casi il Settore Affari Legali di RINA S.p.A. verifica le eventuali esigenze di ampliamento di poteri, della loro limitazione o revoca, sottoponendo il documento all'approvazione dell'Amministratore Delegato e curandone le formalità.

Tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto di SOA RINA nei confronti di terzi devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura, in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione.

3. **Sistema organizzativo**, chiaro e formalizzato tramite documentazione e disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale e organizzativa della Società e del Gruppo RINA.

Tale sistema è definito tramite l'emanazione dell'Ordine di Servizio da parte dell'Amministratore Delegato, che definisce l'organigramma nominativo per l'attività di attestazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 del DPR 34/2000 ossia ai requisiti tecnici richiesti per legge per i gli organismi di attestazione.

Nel Manuale redatto ai fini del Sistema di Gestione per la Qualità, più avanti richiamato, vengono definite per ogni funzione le attività svolte, le responsabilità e le autorità assegnate.

La formalizzazione e la diffusione a tutto il personale dipendente sono assicurate dalla Direzione Risorse Umane della capogruppo tramite la pubblicazione su apposita applicazione informatica aziendale (*database*).

4. **Sistema dei Controlli Interni**, ossia l'insieme di Procedure di Gruppo (*Corporate Procedures*), Manuali e Istruzioni operative volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio, anche in relazione al preesistente Sistema di Gestione Qualità.

Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, già ampiamente operanti in azienda, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati.

Nel contesto aziendale è possibile distinguere due categorie di presidi di controllo già esistenti, ossia:

- Il **Sistema di Gestione per la Qualità** (SGQ) del Gruppo e di SOA RINA: si basa sul rispetto del Codice Etico e di Comportamento ed è organizzato sulla base degli elementi primari della norma ISO 9001:2000. Tale norma è lo standard internazionale che specifica i requisiti del Modello di Sistema di Gestione per la Qualità per tutte le organizzazioni, indipendentemente dal tipo e dimensione delle stesse, che aspirano a migliorare la propria prestazione a beneficio del proprio business e dei propri clienti.



- I **protocolli/procedure** specifiche (*Corporate Procedures*), riguardanti attività sensibili rispetto al D.Lgs. 231/2001 e sue successive integrazioni che sono pubblicate nell'apposito *database* a disposizione di ogni Dipendente del Gruppo RINA.

5. **Codice disciplinare** è l'insieme dei provvedimenti disciplinari e delle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti come previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti del Registro Italiano Navale e di RINA S.p.A. Il codice disciplinare aziendale è costituito dalle norme pattizie contenute all'articolo 16 del suddetto contratto di lavoro ed è stato adottato da SOA RINA.

Tali provvedimenti rappresentano la sanzione in relazione alla violazione degli obblighi del personale dal contratto stesso - di cui agli articoli 14 e 15 - ferma l'osservanza degli obblighi imposti dalla legge. Il codice disciplinare integra il sistema sanzionatorio previsto ai fini del decreto e come riportato al par. 6 del presente documento.

6. **Le fattispecie di reato 231:** il Settore Affari Legali di RINA S.p.A. cura l'aggiornamento, in un apposito *database*, dei reati presupposto che sono alla base della responsabilità amministrativa dell'ente. In particolare tale Settore formula un parere preventivo chiarendo se un nuovo reato possa essere ipotizzabile o meno nel contesto aziendale, motivandone l'inclusione o l'esclusione.

Nella parte Generale pertanto sono riassunti gli elementi del Sistema di controllo interno di SOA RINA che compongono il Modello e rappresenta il documento di sintesi pubblicabile e reso noto all'esterno, di cui i destinatari del Modello sono tenuti a prendere atto.

## 2.5 I DESTINATARI DEL MODELLO

Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di SOA RINA, ossia:

- Amministratori e Sindaci;
- società di revisione contabile;
- soggetti coinvolti nell'Organismo di Vigilanza;
- personale dipendente o ad esso assimilabile (co.co.pro., apprendisti, stagiaire, ecc.);
- clienti;
- fornitori;
- collaboratori commerciali,

in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società.



Nei limiti delle attività svolte nell'interesse di SOA RINA, si richiede a tutti i destinatari e ai propri collaboratori di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate dal Modello.

### 3. METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI

#### 3.1 ATTIVITÀ PRELIMINARI

La predisposizione, l'aggiornamento e la revisione del Modello di SOA RINA hanno inizio da una attività specifica e propedeutica che consiste nell'individuazione dei reati presupposto contemplati dal Decreto in relazione alle attività concretamente svolte da SOA RINA.

Il Settore Affari Legali di RINA S.p.A. - in fase preliminare e per ogni reato contemplato dal D.Lgs. 231/2001 - indica se si tratta di una fattispecie astrattamente ipotizzabile nel contesto aziendale e con le relative motivazioni. Lo stesso Settore cura l'aggiornamento di un database dei reati presupposto in base all'evoluzione normativa effettuando la medesima analisi che può condurre a:

- **esclusione** di singole fattispecie o intere categorie di reato, in quanto non del tutto realizzabili in astratto o perché ritenute concretamente di assai improbabile realizzazione. Si ricorda, infatti, che un requisito necessario per la configurabilità della responsabilità è costituito dall'interesse o dal vantaggio conseguito dalla società, che in molte delle fattispecie prese in esame è di difficile realizzazione;
- **inclusione** di singole fattispecie o intere categorie in quanto si è ritenuta astrattamente ipotizzabile la realizzazione dell'illecito (anche nell'interesse della società).

#### 3.2 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI ED ELABORAZIONE DELLE PARTI SPECIALI DEL MODELLO

La predisposizione del Modello è stata affidata alla Sezione Internal Audit Amministrativo di RINA S.p.A. che, in collaborazione con altre Sezioni e Unità Organizzative aziendali, ha avviato lo studio e la realizzazione delle seguenti fasi:

- 1) analisi dei rischi;
- 2) *gap analysis*;
- 3) predisposizione delle parti speciali.

L'analisi dei rischi (anche "as is analysis") consiste nell'analisi del contesto aziendale dal punto di vista strutturale e organizzativo per individuare le specifiche aree e i settori di attività aziendale all'interno dei quali potrebbe essere astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal decreto.

L'individuazione delle attività aziendali ove può essere presente il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto - di seguito "attività sensibili" - è il risultato dell'analisi dei processi aziendali.

In particolare l'analisi è stata svolta con il supporto della documentazione societaria rilevante a questi fini e l'effettuazione di interviste con i soggetti che ricoprono funzioni chiave nell'ambito della struttura aziendale, vale a dire l'Amministratore Delegato, il Direttore Tecnico, il Responsabile dell'Ufficio Legale e la Segreteria Tecnica, i quali possiedono una conoscenza approfondita dei processi e dei relativi meccanismi di controllo in essere.

In questa fase, pur tenendo conto delle considerazioni espresse dal Settore Affari Legali di RINA S.p.A. di cui al paragrafo precedente, si sono valutate genericamente tutte le fattispecie di reato incluse nel D.Lgs. 231/2001.

In tal modo è stato possibile:

- effettuare un'analisi della struttura societaria e organizzativa;
- comprendere il Modello di business;
- analizzare i rischi specifici in relazione all'attività aziendale;
- svolgere una ricognizione del sistema normativo e dei controlli preventivi già esistenti nel contesto aziendale in relazione alle attività/processi a rischio, per valutarne l'idoneità ai fini della prevenzione dei reati.

Per ogni attività sensibile sono stati individuati i presidi afferenti e sono state formulate delle considerazioni sull'efficienza/efficacia del livello di controllo sulla base dei singoli documenti in cui essi sono descritti (istruzioni, procedure, ecc.).

La valutazione dei presidi è stata condotta per verificare l'adeguatezza del controllo a prevenire o rilevare con tempestività il rischio per il quale è stato approntato.

La presenza di controlli efficienti ed efficaci consente infatti di mitigare il rischio di commissione di reati.

Il risultato di questa parte è contenuto nel documento "Risk Assessment" (documento ad uso interno).

La Gap Analysis rappresenta l'analisi comparativa tra la struttura organizzativa attuale ("as is") e il Modello astratto ("to be") sulla base dei rischi individuati e dei presidi di controlli già operanti.

Infine, sulla base degli esiti emersi, sono state predisposte le singole Parti Speciali, che contengono - per ogni classe di reato - specifici obblighi e divieti cui i destinatari del Modello devono attenersi.

## 4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1 GENERALITÀ

Come riportato nell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, comma 1 lettera b), "il compito di *vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento* è stato affidato a un **organismo dell'ente** (chiamato Organismo di Vigilanza o Control Body) dotato di poteri di iniziativa e di controllo".

Uniformandosi al citato articolo, l'Organismo di Vigilanza di SOA RINA possiede i seguenti requisiti:

- è indipendente ed autonomo dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- è nominato dal Consiglio di Amministrazione al quale riferisce;
- possiede adeguata professionalità e competenza;
- è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- agisce con continuità di azione;
- promuove eventuali modifiche al Sistema di controllo interno al fine di mantenerlo adeguatamente aggiornato;
- conduce l'attività di verifica interna promuovendo, quando necessario, le previste procedure sanzionatorie.

L'Organismo di Vigilanza di SOA RINA è un organo **monocratico** e istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione il giorno 12 marzo 2010. La carica ha durata triennale ed è allineata temporalmente al mandato del Consiglio di Amministrazione; il componente è rieleggibile.

L'Organismo di Vigilanza si è dotato di un apposito Regolamento al fine di disciplinare il funzionamento interno.

Fatte salve le ipotesi di decadenza espressamente previste di seguito, l'Organismo di Vigilanza non può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione se non per giustificato motivo e fatte salve le seguenti ipotesi, quali:

- attribuzione di compiti, ruoli e/o responsabilità all'interno del Gruppo RINA non compatibili con i requisiti di "autonomia ed indipendenza" e/o "continuità d'azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la comminazione all'Organismo di Vigilanza di una delle sanzioni riportate nel paragrafo "Sistema Sanzionatorio".

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con membri del Consiglio di Amministrazione, soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa

- dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano - anche di fatto - la gestione e il controllo della Società, Sindaci della Società e la società di revisione nonché gli altri soggetti indicati dalla legge;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
  - titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società o su società controllate;
  - funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
  - rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali con le quali SOA RINA ha intrattenuto contatti nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
  - condanna, anche non passata in giudicato, ovvero decreto di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs. 231/2001;
  - condanna, anche non passata in giudicato, ovvero a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità e/o ineleggibilità dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere immediatamente inviata una formale comunicazione al Consiglio di Amministrazione il quale delibererà in merito alla sostituzione.

All'Organismo di Vigilanza sono assegnate risorse adeguate, come stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso.

## 4.2 PRINCIPI DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nello svolgere le proprie mansioni, l'Organismo di Vigilanza si attiene all'osservanza di cinque principi cardine, il cui rispetto ne garantisce l'efficienza e l'affidabilità ai fini della prevenzione/ individuazione di comportamenti illeciti all'interno della Società:

- **onorabilità:** fa riferimento a caratteristiche quali l'integrità e la rispettabilità del soggetto, nonché la correttezza, la riservatezza, la discrezione e l'onestà nei rapporti con le persone;
- **imparzialità:** fa riferimento all'obbligo di tenere un comportamento obiettivo e di trasferire le informazioni raccolte in maniera oggettiva e senza distorsioni (risultanze, conclusioni, ecc. devono rappresentare fedelmente la situazione reale ed indicare correttamente gli elementi verificati);
- **adeguata professionalità:** fa riferimento alla necessità di essere professionalmente preparati;
- **indipendenza:** fa riferimento all'autonomia di chi verifica rispetto alla funzione sottoposta a verifica (compatibilmente con quanto prescritto dal D.Lgs. all'art. 6, comma 4) e ai rapporti che intercorrono tra l'Organismo di Vigilanza e il Consiglio di Amministrazione, ciò al fine di garantire ed assicurare l'obiettività e

- l'imparzialità della verifica stessa;
- **approccio basato sull'evidenza:** fa riferimento all'obbligo di avvalersi delle sole informazioni verificabili raccolte, durante le verifiche, per formulare un giudizio che risulti obiettivo e basato su reali dati di fatto.

### **4.3 COMPETENZA E VALUTAZIONE DEL PERSONALE FACENTE PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza è in possesso di specifici requisiti rilevabili sulla base dei seguenti elementi: caratteristiche personali, conoscenze e competenze (generiche e specifiche), esperienza e formazione.

#### **Caratteristiche personali**

Si tratta dell'insieme di diverse caratteristiche personali, che permettono di agire nel rispetto dei cinque principi sopra riportati, che sono prevalentemente di tipo caratteriale e che identificano una persona capace di relazionarsi con gli altri e quindi predisposta a svolgere in maniera professionale i compiti affidatili (ad es. etica professionale, attitudine a lavorare in gruppo, capacità di diplomazia, autonomia di giudizio, capacità di analisi/sintesi, ecc.).

#### **Conoscenze e competenze**

Si distingue tra:

- competenze generiche, ossia, a titolo esemplificativo, la conoscenza dei principi e delle norme indicate dal D.Lgs. 231/2001, delle tecniche di audit e delle procedure relative, nonché del sistema di gestione e dei documenti di riferimento;
- competenze specifiche, ossia si fa riferimento alla conoscenza dei servizi e dei processi di SOA RINA ovvero a specifiche competenze giuridiche in materia di disciplina penale.

#### **Esperienze e formazione**

Se l'Organismo di Vigilanza è composto da una risorsa interna al Gruppo, è requisito fondamentale aver maturato una significativa esperienza lavorativa decennale all'interno del Gruppo stesso.

Se l'Organismo di Vigilanza è composto da un soggetto esterno al Gruppo, questi è tenuto a fornire una documentazione specifica in quanto a esperienza decennale maturata in materie giuridiche/amministrative.

La sussistenza di tutti i requisiti sopra riportati è rimessa alla decisione del Consiglio di Amministrazione di SOA RINA, sia al momento della nomina sia in fasi successive all'insediamento dell'Organismo di Vigilanza.

#### **4.4 MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE**

Per poter adempiere i propri compiti l'Organismo di Vigilanza intraprende un processo di aggiornamento professionale continuo e sistematico, frequentando corsi formativi e/o effettuando attività di auto apprendimento, al fine di mantenere costante il grado di competenza richiesto.

#### **4.5 FUNZIONI E POTERI**

Per quanto non espressamente indicato all'interno dello specifico regolamento, all'Organismo di Vigilanza fanno capo i seguenti compiti:

- **con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:**
  - a. interpretare la normativa di riferimento;
  - b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale;
  - c. coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione;
  - d. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
  - e. predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti;
  
- **con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello:**
  - a. effettuare periodicamente verifiche;
  - b. coordinarsi con le funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività;
  - c. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni utili;
  
- **con riferimento alle proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:**
  - a. riferire periodicamente all'Amministratore Delegato una valutazione sull'adeguatezza del Modello;
  - b. presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione apposita relazione legata alle valutazioni di cui al punto precedente;
  - c. verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle azioni migliorative proposte;
  - d. coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni, nel rispetto della normativa vigente, alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo; l'accesso e ogni successivo trattamento dei dati dovranno avvenire nel rispetto della legge ed in particolare della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

È posto in capo a qualunque Unità Organizzativa aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali l'obbligo di informazione a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono inoltre attribuite:

- la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali con soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico;
- la disponibilità delle risorse finanziarie sulla base di un preventivo di spesa annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza, può richiedere un'integrazione dei fondi assegnati, qualora non sufficienti all'efficace espletamento delle proprie incombenze.

## **4.6 FLUSSI INFORMATIVI**

### **4.6.1 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE SOCIETARIO**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le linee di riporto seguenti:

- continuativa, nei confronti dell'Amministratore Delegato, il quale informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- semestrale verso il Consiglio di Amministrazione;
- semestrale, nei confronti del Collegio Sindacale. A tale proposito è predisposto rapporto semestrale relativo all'attività svolta con segnalazione dell'esito delle verifiche e delle innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti; in tale occasione, sono organizzati incontri dedicati con il Collegio Sindacale; il rapporto semestrale è trasmesso inoltre all'Amministratore Delegato;
- immediata nei confronti del Collegio Sindacale previa informativa all'Amministratore Delegato, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività;
- immediata nei confronti del Consiglio di Amministrazione ove i fatti di particolare materialità o significatività riguardino l'Amministratore Delegato, il Collegio Sindacale o membri dell'Organismo di Vigilanza.

### **4.6.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: INFORMATIVE OBBLIGATORIE**



L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di SOA RINA ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Al riguardo ciascun manager o dipendente deve segnalare comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello, dandone informazione all'Organismo di Vigilanza; i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la propria attività svolta nei confronti di SOA RINA, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere.

I soggetti segnalanti sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni. In particolare, ogni flusso informativo è indirizzato alla casella di posta elettronica:

**[ODV.SOA@rina.org](mailto:ODV.SOA@rina.org)**

ovvero mediante lettera inviata all'indirizzo della società Capo Gruppo RINA SpA:

**[RINA SpA – Via Corsica 12 – 16128 Genova](#)**

**[Att.ne Organismo di Vigilanza](#)**

Relativamente ai flussi informativi, viene demandato ad un apposito protocollo/procedura il dettaglio delle specifiche informazioni da inviare all'Organismo di Vigilanza, tra le quali:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da ogni autorità giudiziaria, dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del D.Lgs. in cui possa essere coinvolta l'azienda;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati previsti dal D.Lgs.;
- i rapporti dei Responsabili delle unità organizzative dai quali emergano atti od omissioni contrari alle norme previste dal D.Lgs.;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari ed alle eventuali sanzioni comminate nei confronti dei dipendenti, oppure dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici e sostanzialmente qualsiasi altro rapporto intrapreso con la Pubblica Amministrazione, che non sia tra quelli rilevati come in essere al momento della predisposizione dell'analisi di rischio;

- la tipologia, il numero, i destinatari e le motivazioni a supporto di tutti gli atti di liberalità posti in essere;
- gli infortuni sul lavoro.

#### **4.7 RAPPORTI FRA L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI SOA RINA E DI RINA S.p.A.**

L'Organismo di Vigilanza di RINA S.p.A. promuove la diffusione e la conoscenza da parte delle società controllate della metodologia e degli strumenti di attuazione del Modello. Al riguardo, sono organizzati incontri dedicati a esaminare e condividere le esperienze significative maturate.

L'Organismo di Vigilanza di SOA RINA, ove necessario, può ricorrere alla funzione *Internal Audit Amministrativo* di RINA S.p.A. per l'esecuzione dei controlli. In ogni caso, verranno stipulati accordi che prevedano, tra l'altro, i livelli di servizio, i flussi informativi e la tutela della riservatezza.

Eventuali interventi correttivi sul Modello organizzativo di SOA RINA, conseguenti ai controlli effettuati, sono di esclusiva competenza della Società stessa.

L'Organismo di Vigilanza di SOA RINA informa l'Amministratore Delegato della società stessa e l'Organismo di Vigilanza RINA S.p.A. in ordine ai fatti rilevati, alle sanzioni disciplinari e agli adeguamenti del Modello della Società.

Copia dell'informativa è inviata all'Amministratore Delegato di RINA S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza di SOA RINA S.p.A. è tenuto a fornire le informazioni, eventualmente richieste dall'Organismo di Vigilanza di RINA S.p.A., al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

## **5. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO**

### **5.1 PREMESSA**

E' data ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e dei contenuti del Modello.

### **5.2 INFORMAZIONE AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI**

Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione che dovesse subentrare ai Consiglieri che lo hanno approvato e del Collegio dei Sindaci.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione eventualmente subentrato e del Collegio sindacale sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti del Modello.

La dichiarazione è archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

### **5.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI DIRIGENTI E AI RESPONSABILI DI UNITÀ ORGANIZZATIVA**

Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a tutti i dirigenti e ai responsabili di unità organizzativa.

I principi e contenuti del D.Lgs. 231/2001 e del Modello sono inoltre divulgati mediante specifici corsi di formazione.

L'Organismo di Vigilanza supporta la Società nella definizione dei fabbisogni informativi e formativi relativi al Modello.

Il livello di informazione e formazione è stabilito sulla base di un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili" descritte nelle Parti Speciali del presente Modello.

### **5.4 INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI DIPENDENTI**

Il Modello è consultabile in tutte le sue parti attraverso il sito *intranet* aziendale.

Il Modello è affisso alle bacheche aziendali e comunicato a ciascun dipendente.

I principi e contenuti del D.Lgs. 231/2001 e del Modello sono inoltre divulgati mediante specifici corsi di formazione.

L'Organismo di Vigilanza supporta la Società nella definizione dei fabbisogni informativi e formativi relativi al Modello.

Il livello di informazione e formazione è stabilito sulla base di un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili" descritte nelle Parti Speciali del presente Modello.

E' previsto un corso base "e-learning" per i dirigenti e i dipendenti della Società.

La partecipazione al programma di formazione è obbligatoria.

## **5.5 LA COMUNICAZIONE INIZIALE**

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo contiene il Codice Etico, la Parte Generale e le Parti Speciali del Modello. I nuovi assunti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo.

Infine il nuovo assunto è tenuto alla frequentazione del corso base "e-learning" entro tre mesi dalla data di assunzione.

## **5.6 LA COMUNICAZIONE AI FORNITORI, CONSULENTI, PERSONALE NON ESCLUSIVO E TERZI IN GENERE.**

I principi e i contenuti del Codice Etico e nel Modello sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali SOA RINA intrattiene relazioni contrattuali.

L'impegno all'osservanza della Legge e dei principi di riferimento del Codice Etico e del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con SOA RINA è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

## 6. IL SISTEMA SANZIONATORIO

### 6.1 FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

#### **L'attivazione del sistema sanzionatorio avviene al verificarsi dell'inosservanza:**

- dei principi e degli obblighi previsti dal Codice Etico e dal Codice Disciplinare adottato dall'azienda;
- delle disposizioni del Modello, con particolare riguardo alle disposizioni previste nelle **Parti Speciali** del Modello;
- dei protocolli 231 pubblicati sul portale del Gruppo RINA, community "Corporate Mgmt Systems";
- delle procedure e delle istruzioni del Sistema di Qualità Interno;

anche se tale violazione non ha comportato una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, e pertanto prescinde dallo svolgimento e dall'esito di un procedimento penale.

Il sistema sanzionatorio è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest'ultimi.

E' rivolto essenzialmente ai:

- dipendenti della Società;
- dirigenti;
- Amministratori;
- Sindaci;
- membri dell'Organismo di Vigilanza;
- fornitori e terzi in genere.

Il sistema sanzionatorio viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Modello e il Codice Etico sono considerati vincolanti per tutti i destinatari. Pertanto tali documenti e i loro eventuali successivi aggiornamenti vengono resi noti da parte della Società ai Destinatari attraverso l'invio di una comunicazione formale, ed esposti mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ponendo in particolare evidenza le sanzioni

collegate alle violazioni.

## **6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETA'**

I comportamenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello e nel Codice Disciplinare della Società tenuti dal personale non-dirigente, sono considerati "illeciti disciplinari" e, come tali, sono sanzionati attraverso un sistema di misure disciplinari coerente con quello previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti di SOA RINA S.p.A. (CNL RINA) e dagli accordi sindacali in essere.

A seguito della comunicazione all'Organismo di Vigilanza della violazione dei principi sanciti nel Modello, verrà dato avvio ad una procedura di accertamento in conformità a quanto stabilito dalle norme di legge, dal CNL RINA e dal Codice disciplinare adottato dalla Società. La procedura d'accertamento sarà condotta dalla Direzione Risorse Umane del Gruppo con il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

Le misure disciplinari qui di seguito elencate, irrogabili nei confronti del personale non-dirigente sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CNL RINA e dalle eventuali modifiche e rinnovi di tale contratto e saranno adottate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e dalle eventuali normative speciali applicabili a detti lavoratori, tenuto conto:

- dell'intenzionalità del comportamento e del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione del Codice Disciplinare, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare un'idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni, nonché ai fini della rilevanza della recidiva.

Per cui, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti di detti lavoratori, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300) e delle eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CNL RINA, e precisamente:

1. **Rimprovero verbale:** si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e

delle regole di comportamento previsti dal presente Modello e/o dal Codice Etico, o in violazione delle procedure o norme interne.

2. **Deplorazione scritta:** si applica nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1.
3. **Sospensione dal servizio e dallo stipendio, fino ad un massimo di dieci giorni:** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello e/o Codice Etico, ovvero di violazione delle procedure e norme interne in misura tale da essere considerata di una certa gravità.
4. **Licenziamento disciplinare, secondo le leggi vigenti:** si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nelle "Attività Sensibili" di cui alle **Parti Speciali** del presente Modello, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle istruzioni e/o delle procedure e/o dei protocolli e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello e/o dal Codice Etico, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati o degli illeciti amministrativi sanzionati dal Decreto o, in caso di recidiva in un qualsiasi illecito disciplinare sanzionato con la Sospensione.

Resta all'Amministratore Delegato, di concerto con la Direzione Risorse Umane della Capogruppo la responsabilità del concreto avvio, conduzione ed esito dei singoli procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale dipendente sulla base delle informazioni ricevute e acquisite e delle normative di Legge e di Contratto in materia.

### 6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di inosservanza e/o violazione da parte dei dirigenti dei principi e delle regole di comportamento previste dal:

- Modello Organizzativo;
- Codice etico e di comportamento;
- Codice Disciplinare;
- Istruzioni e/o dalle procedure e/o dai protocolli e/o dalle norme interne;
- Prescrizioni previste nell'ambito delle "Attività Sensibili" di cui alle **Parti Speciali** del presente Modello;

si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura disciplinare più idonea fra quelle previste dal presente sistema sanzionatorio, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per "CCNL Dirigenti" si intende il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi attualmente in vigore, secondo quanto previsto dai più recenti accordi di rinnovo.



Costituisce illecito anche la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle istruzioni e delle procedure previste dal Modello e dal Codice Disciplinare, così come la diretta violazione degli stessi, o più in generale l'assunzione di comportamenti, tenuti nell'espletamento delle attività connesse alle proprie mansioni, che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

A seguito della comunicazione all'Organismo di Vigilanza della violazione dei principi sanciti nel Modello e/o dal Codice Disciplinare, verrà dato avvio ad una procedura di accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL. La procedura d'accertamento sarà condotta dall'Organismo di Vigilanza, di concerto con il Direttore delle Risorse Umane della Capogruppo.

Resta all'Amministratore Delegato, di concerto con la Direzione Risorse Umane del Gruppo la responsabilità del concreto avvio, conduzione ed esito dei singoli procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti sulla base delle informazioni ricevute e acquisite e delle normative di Legge e di Contratto in materia.

## **6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

## **6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

## **6.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'Organismo di Vigilanza che





hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

## **6.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI FORNITORI, CONSULENTI E TERZI IN GENERE**

Ogni violazione da parte dei Fornitori e terzi in genere delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata nelle seguenti forme:

- censura scritta: si applica in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello e/o dal Codice Etico.
- atto di recesso per giusta causa: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello e/o Codice Etico.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001

## 7. REGOLE GENERALI PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

### 7.1 PROGRAMMA PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

In relazione alla complessità aziendale ed alla compenetrazione del Modello nell'organizzazione societaria, l'aggiornamento del Modello comporta la predisposizione di un **programma di aggiornamento**.

Si rende necessario procedere alla predisposizione del documento in occasione:

- a. di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- b. della revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- c. di significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o di esperienze di pubblico dominio del settore.

L'attività è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello.

Il compito di disporre l'aggiornamento del Modello è attribuito al Consiglio di Amministrazione.

Più in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza comunica all'Amministratore Delegato ogni informazione della quale sia a conoscenza che determina l'opportunità di procedere a interventi di aggiornamento del Modello;
- l'Amministratore Delegato approva l'avvio e i contenuti del programma di aggiornamento;
- il programma di aggiornamento viene predisposto e realizzato dalla funzione Internal Audit Amministrativo di RINA S.p.A.; tale documento, a seguito di apposita analisi di rischio, individua le attività necessarie e definisce le responsabilità, i tempi e le modalità di esecuzione. La funzione Internal Audit Amministrativo di RINA S.p.A. è supportata dalle funzioni aziendali competenti in particolare per l'individuazione delle attività sensibili e dei presidi di controllo;
- l'aggiornamento della Parte Generale e/o delle Parti Speciali è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche formali o che non incidono significativamente sul sistema di controllo sono approvate dall'Amministratore Delegato.

L'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare lo stato di avanzamento e i risultati del programma di aggiornamento nonché l'attuazione delle azioni disposte e l'esito delle attività.



SOA RINA



## **PARTI SPECIALI**



SOA RINA

## PREMESSA ALLE PARTI SPECIALI

### 1. INTRODUZIONE

Le **Parti Speciali** rappresentano un elemento costitutivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di SOA RINA.

In relazione a ciascuna tipologia di reati - contemplati dal decreto e ritenuti astrattamente ipotizzabili nel contesto aziendale nella fase propedeutica all'analisi di rischio - sono state predisposte singole Parti Speciali, ciascuna delle quali contiene specifici obblighi e previsioni di divieto di porre in essere comportamenti legati alla commissione del reato, di cui i destinatari del Modello sono tenuti a prendere atto.

In sintesi:

**PARTE SPECIALE A** - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche

**PARTE SPECIALE B** - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

**PARTE SPECIALE C** - Delitti di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico

**PARTE SPECIALE D** - Concussione e corruzione

**PARTE SPECIALE E** - Reati societari

**PARTE SPECIALE F** - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

**PARTE SPECIALE G** - Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore

**PARTE SPECIALE H** - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità

**PARTE SPECIALE I** - Reati ambientali

### 2. DESTINATARI

Come già definiti nella Parte Generale, sono **Destinatari** del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di SOA RINA , ossia:

- Amministratori e Sindaci;
- società di revisione contabile;
- soggetti coinvolti nell'Organismo di Vigilanza;
- personale dipendente o ad esso assimilabile (co.co.pro, apprendisti, stagiaire, ecc.);

- clienti;
- fornitori;
- collaboratori commerciali;

in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società.

Nei limiti delle attività svolte nell'interesse di SOA RINA si richiede a tutti i destinatari e ai propri collaboratori di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate dal Modello.

### **3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

I Destinatari devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a:

- ispirarsi ai principi del Codice Etico in ogni decisione o azione relativa alla gestione di SOA RINA;
- rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui opera SOA RINA;
- rispettare il Sistema dei Controlli Interni, ossia l'insieme delle **Procedure di Gruppo (Corporate Procedures)**, dei **Manuali** e delle **Istruzioni operative** volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio che compongono il Sistema di Gestione Qualità (vedasi par. 2.4 Parte Generale) che sono disponibili per tutte le Società del Gruppo tramite il portale internet.

I Responsabili delle Unità Organizzative, a tutti i livelli aziendali, devono curare che:

- tutti i collaboratori siano a conoscenza del Modello e dei protocolli/procedure - nei limiti dei rispettivi ruoli e responsabilità - al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza della conformità delle azioni rispetto al Modello e le possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso;
- sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello.

Lo svolgimento delle attività aziendali, inoltre, deve essere improntato al rispetto dei seguenti principi, fondamentali per una corretta gestione dei processi aziendali, e precisamente:

- la separazione dei ruoli all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che

esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);

- la tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo, per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e la motivazione delle scelte;
- le norme: devono esistere disposizioni aziendali idonee a fornire almeno i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile;
- i poteri di firma e i poteri autorizzativi: devono esistere regole formalizzate per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi interni.

Ogni fatto e ogni comportamento assunto in difformità, anche parziale, rispetto alle prescrizioni descritte nel presente documento, nelle procedure e nel Codice etico devono essere oggetto di **segnalazione** all'Organismo di Vigilanza (OdV) di SOA RINA.

Il Modello stesso prevede l'obbligo di informazione nei confronti dell'OdV tramite l'invio di segnalazioni riguardanti la commissione di reati o le deviazioni comportamentali rispetto ai principi e alle prescrizioni contenuti nel Modello, come indicato nella procedura **GP-DIG-231-23**, in materia di **flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**.

#### **4. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO**

Obiettivo di questo paragrafo è definire le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio, in quanto rappresentano i soggetti specificamente richiamati nei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ovvero quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose contenute nello stesso.

Per **Pubblica Amministrazione** si intende, in estrema sintesi, i seguenti enti o categorie di enti:

- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
  - Ministeri;
  - Camera e Senato;
  - Dipartimento Politiche Comunitarie;
  - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
  - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
  - Banca d'Italia;
  - Consob;
  - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
  - Agenzia delle Entrate;
  - Polizia tributaria;
  - Regioni;
  - Province;
  - Comuni;
  - Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
  - Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni.
  - Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;



- Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
  - INPS;
  - CNR;
  - INAIL;
  - INPDAP;
  - ISTAT;
  - ENASARCO;
  - ASL;
  - Enti e Monopoli di Stato;
  - RAI.

Nonostante l'elenco di cui sopra sia meramente esemplificativo, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose del D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle di Pubblico Ufficiale e di Incaricati di Pubblico Servizio.

Il **Pubblico ufficiale (P.U.)**, ai sensi del Codice penale art. 357, primo comma, è **colui che "agli effetti della legge penale" esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"**.

Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale **"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"**.

Secondo la dottrina, a seguito della riforma dettata dalla legge n. 86/1990 il legislatore ha definitivamente accolto la nozione così detta "funzionale" oggettiva della nozione di P.U., non considerando invece più rilevante l'eventuale rapporto di dipendenza del singolo dallo Stato o da altro ente pubblico.

Ciò che dunque definisce la figura di P.U. è l'effettivo svolgimento di attività pubblicistica.

Anche la giurisprudenza ha riconosciuto la validità di tale nozione, affermando che la qualifica di Pubblico Ufficiale va ricollegata ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata, essendo irrilevante l'eventuale mancanza di un rapporto di dipendenza con l'ente pubblico.

Al fine poi di individuare quale attività possa essere qualificata come pubblica, la giurisprudenza fa riferimento alla natura delle norme che la disciplinano, sostenendo che è pubblica la funzione regolamentata da norme di diritto pubblico, con l'attribuzione dei poteri tipici della potestà amministrativa.

Pertanto **la qualifica di P.U. va riconosciuta a quanti, dipendenti pubblici o privati, possano - nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico - formare e**

**manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente.**

Sono pubblici ufficiali coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri:
  - decisionali;
  - di certificazione;
  - di attestazione;
  - di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796);
  - conferimento di collaborazione (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013).

Diversamente l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di **Incaricato di Pubblico Servizio** a "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio" intendendosi per pubblico servizio "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".



SOA RINA

## PARTE SPECIALE A

### INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Nell'elencazione dei reati si fa riferimento all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (riguardo all'articolo 640-ter c.p. Frode informatica, si rinvia alla Parte Speciale B).

#### 1. I REATI

##### **Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato -**

*“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi dallo Stato Italiano o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ricevute per gli scopi cui erano destinate, oppure per aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta senza che rilevi se l'attività programmata ha avuto o meno esecuzione. Il reato può configurarsi anche per finanziamenti già ottenuti e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati concessi.

##### **Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato -**

*“Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, omettendo dichiarazioni dovute, si ottengono senza averne diritto contributi, finanziamenti o altre erogazioni della stessa natura, concessi dallo Stato, Enti Pubblici, o Comunità Europea. Il reato si realizza al momento dell'ottenimento della somma, per questo caso non rilevano le successive condotte. Va sottolineato che la fattispecie si configura solo nei casi in cui non trovi applicazione il reato di truffa ai danni dello Stato.

**Art. 640 c.p. comma 2, n.1 - Truffa -**

*“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:*

1. *se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
2. *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante;*
- 2 bis. *se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)”.*

Il caso concreto si realizza quando, per ottenere un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare danno allo Stato od altro ente pubblico (es. Regione o Comunità Europea).

**Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche -**

*“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee”.*

La fattispecie si realizza quando si pongano in essere artifici o raggiri per ottenere finanziamenti pubblici.

## **2. ATTIVITA' AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. “SENSIBILI”)**

Come richiamato in precedenza SOA RINA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolge funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Con riferimento ai reati sopra evidenziati, le principali attività sensibili che SOA RINA ha rilevato a seguito dell'analisi dei rischi sono:

- attività diretta al rilascio ai clienti di attestazioni illegittime e/o contrarie alla normativa di riferimento, in particolare in fase di:
  - esame delle domande finalizzate all'ottenimento della attestazione;
  - esame della documentazione e dei dati relativi al cliente;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione finalizzati alla formazione del personale.

## **3. REGOLE E DIVIETI**



I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella "Premessa – Principi Generali" delle Parti Speciali di detto documento.

E' fatto inoltre **espreso obbligo** a carico dei destinatari del Modello di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure/istruzioni aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la Pubblica Amministrazione;
- prevedere la tracciabilità dei flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulla modalità di condotta da adottare nei contatti formali ed informali con i diversi soggetti pubblici trasferendo la conoscenza delle norme e la consapevolezza delle situazioni a rischio reato.

Ai destinatari del Modello **è fatto assoluto divieto** in particolare di:

- assegnare somme ottenute con finanziamenti pubblici per scopi diversi rispetto a quelli previsti al momento della richiesta;
- presentare documenti non veritieri ad organismi pubblici al fine di conseguire un ingiusto guadagno;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore;
- svolgere attività in conflitto di interessi;
- omettere fatti, dati od informazioni dovute.

## 4. CONTROLLI INTERNI

I destinatari del Modello sono tenuti all'applicazione delle istruzioni operative del Sistema di Gestione Qualità di SOA RINA (vedasi quanto indicato nella Premessa alle Parti Speciali), in particolare le seguenti istruzioni:

- **IS-SOA-PRO-01** Processo di attestazione
- **IS-SOA-VER-01** Processo di verifica triennale e variazioni
- **IS-SOA-ACP-01** Verifica del servizio e controllo del servizio non conforme
- **APPENDICE IS-PRO e VER-01**
- **IS -SOA-ACP-01** Verifica del servizio e controllo non conforme
- **IS -SOA-CEL-09** Istruzione per il riscontro certificati esecuzione lavori
- **IS-SOA-PER-01** Gestione del personale
- **Technical Rules**

Oltre a quanto richiamato nel Manuale e nelle istruzioni operative del Sistema di Gestione Qualità di SOA RINA (vedasi quanto indicato nella Premessa alle Parti Speciali), i destinatari sono tenuti al rispetto delle specifiche procedure di Gruppo:



- **GP-DIG-231-06** Gestione deleghe e procure
- **GP-AMM-231-20** Rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione
- **GP-RSO-231-14** Formazione del personale
- **GP-RSO-231-24** Gestione dei finanziamenti agevolati per la formazione del GruppoRINA
- **GP-RSO-231-11** Rapportazione ore lavorate e spese sostenute

## PARTE SPECIALE B

### DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

Nell'elencazione dei reati si fa riferimento all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 (oltre all'art. 640-ter c.p. contenuto all'art. 24 del decreto).

#### 1. I REATI

##### **Art 640 - ter c.p. - Frode informatica -**

*"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".*

Il caso si realizza nel momento in cui, alterando un sistema informatico o telematico ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni allo Stato o ad un ente pubblico.

##### **Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici -**

*"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".*

Il reato si configura con le alterazioni delle registrazioni informatiche a cui si applicano le stesse pene previste per i documenti pubblici o privati.

##### **Articoli del Capo III c.p. - Della Falsità in atti:**

##### **Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici -**

*"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni".*

##### **Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative -**

*"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".*





**Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti -**

*"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni".*

**Art. 479 c.p. - Falsità ideologica -**

*"Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476".*

**Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative -**

*"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni".*

**Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità -**

*"Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 516.*

*Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro".*

**Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato -**

*"Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo".*

**Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico -**

*"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.*

*Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi".*

**Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni -**

*"Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309".*

**Art. 485 c.p. - Falsità in scrittura privata -**

*"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata".*



**Art. 486 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato -**

*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”.*

**Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico -**

*“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”.*

**Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali -**

*“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”.*

**Art. 489 c.p. - Uso di atto falso -**

*“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.*

*Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”.*

**Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri -**

*“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime o occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in esse contenute.*

*Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”.*

**Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti -**

*“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”.*

**Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico -**

*“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.*

**615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico -**

*“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*



3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Il reato si configura quando chiunque si introduce senza autorizzazione in un computer o in un sistema di computer.

**615 quater c.p. - Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici -**

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater".

Il reato si configura con la detenzione e la diffusione di codici d'accesso reti/sistemi informatici ottenuti in maniera illegale.

**615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico -**

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00".

Il reato si configura quando chiunque con l'utilizzo di strumenti e apparecchiature informatiche danneggia un sistema informatico o telematico.

**617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche -**

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;



2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

Il reato si configura con l'intercettazione illecita di comunicazioni informatiche nonché l'impedimento o interruzione delle stesse.

**617 quinquies c.p. - Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche -**

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".

Il reato si configura con l'installazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche.

**635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio".

Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici.

**635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità -**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato.

**635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione

da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il reato si configura quando chiunque danneggia qualunque sistema informatico.

**635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

*"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".*

Il caso si realizza nel momento in cui si distrugge o si danneggia o si ostacoli il funzionamento di un sistema informatico o telematico di pubblica utilità.

## **2. ATTIVITA' AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. "SENSIBILI")**

Il processo di attestazione si perfeziona attraverso l'inserimento dei dati per via informatica direttamente su un server situato presso l'Autorità di Vigilanza. Ciò comporta l'immediata disponibilità dei dati dell'attestazione che possono essere liberamente visualizzati accedendo al sito internet dell'Autorità di Vigilanza.

Premesso quanto sopra e con riferimento ai reati sopra evidenziati, le principali attività sensibili che SOA RINA ha rilevato a seguito dell'analisi dei rischi sono:

- gestione Sistemi Informativi aziendali in relazione all'attività di attestazione e all'emissione informatica dell'attestazione, in particolare:
  - l'accesso tramite strumenti aziendali a reti di Pubblica Utilità;
  - la detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
  - l'accesso tramite strumenti aziendali ad internet;
  - la gestione della rete informatica aziendale (o parte di essa);
  - l'amministrazione di qualche sistema informatico aziendale.

## **3. REGOLE E DIVIETI**

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella "Premessa - Principi Generali" delle Parti Speciali di detto documento.

E' fatto inoltre **espesso obbligo** a carico dei destinatari del Modello di:

- segnalare al Responsabile della Unità Organizzativa "Information Technology" eventuali incidenti di sicurezza informatica mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente;
- un corretto utilizzo delle risorse informatiche assegnate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto** in particolare di:

- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici, quali ad esempio i certificati emessi tramite applicazioni informatiche;
- accedere abusivamente a sistemi informatici o banche dati protetti contro la volontà del titolare del diritto d'accesso;
- accedere al sistema informatico o banche dati non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo di password di altri colleghi abilitati;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno.

#### **4. CONTROLLI INTERNI**

Oltre a quanto richiamato nel Manuale e nelle istruzioni operative del Sistema di Gestione Qualità di SOA RINA (vedasi quanto indicato nella Premessa alle Parti Speciali), in particolare i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle specifiche procedure:

- **GP-DIG-231-17** Regolamento per la sicurezza dei dati aziendali - "codice privacy"
- **Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati della Società** (DPS) di RINA S.p.A.
- **GP-INF-DAT-01** Gestione dati
- **GP-INF-ICT-01** Funzionamento del Comitato Guida ICT
- **GP-INF-PCD-0** Uso dei personal computer e gestione dei dati personali
- **GP-INF-RCH-01** Gestione delle applicazioni informatiche
- **GP-INF-SFW-01** Acquisto, gestione e dismissione licenze software



## PARTE SPECIALE C

### DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL'ORDINE DEMOCRATICO

Nell'elencazione dei reati si fa riferimento all'art. 24-ter e all'art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001.

#### 1. I REATI

##### **Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere -**

*"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi per le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".*

Il reato si verifica quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.

##### **Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere -**

*"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*





*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".*

**Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine -**

*"Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00".*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto commette atti diretti a procurare l'ingresso di un soggetto nel territorio dello Stato in violazione delle leggi concernenti la disciplina dell'immigrazione, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, ovvero, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorire la permanenza di questi.

**Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico -**

*"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un Organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".*

Il reato si configura quando chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.





**Art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/98 70 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare -**

*"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

*L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:*

*Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."*

*Il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:*

*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".*

*Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".*

## **2. ATTIVITA' AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. "SENSIBILI")**

Con riferimento ai reati sopra evidenziati e in relazione allo specifico settore di mercato in cui operano i clienti della Società, le principali attività sensibili che SOA RINA ha rilevato a seguito dell'analisi dei rischi sono:

- rapporti commerciali con clienti e fornitori;
- accordi di collaborazione commerciale;
- assunzione del personale;
- sponsorizzazioni;
- omaggi, regali, benefici.

## **3. REGOLE E DIVIETI**

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella "Premessa - Principi Generali" delle Parti Speciali di detto documento.

E' fatto inoltre **espresso obbligo** a carico dei destinatari del Modello di:

- verificare l'eticità e la solidità patrimoniale e finanziaria della controparte contrattuale, sulla base di alcuni indicatori/documenti rilevanti (ad esempio certificato antimafia, visura camerale, indagini interbancarie, dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli Amministratori, anche tramite società specializzate);
- accertarsi dell'identità delle controparti commerciali, siano esse persone fisiche che persone giuridiche e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono;
- adempiere con diligenza tutti gli accertamenti sui clienti/fornitori.
- accertarsi dell'identità dei potenziali candidati prima di procedere con l'assunzione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- porre in essere rapporti con persone o enti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici della Società;
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento;
- effettuare pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario.

#### **4. CONTROLLI INTERNI**

Oltre a quanto richiamato nel Manuale e nelle istruzioni operative del Sistema di Gestione Qualità di SOA RINA (vedasi quanto indicato nella Premessa alle Parti Speciali), in particolare i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle specifiche procedure:

- **GP-AMM-231-13** Prevenzione della provvista - Gestione acquisti
- **GP-RSO-231-09** Selezione ed assunzione del personale
- **GP-DIG-231-21** Sponsorizzazioni
- **GP-DIG-231-22** Omaggi, regali, benefici



## PARTE SPECIALE D

### CONCUSSIONE E CORRUZIONE

Nell'elencazione dei reati si fa riferimento all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001.

#### 1. I REATI

##### **Art. 317 c.p. - Concussione -**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.*

La situazione in esame si concretizza quando un Pubblico Ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a se o altri, denaro/utilità non dovutagli.

##### **Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione -**

*"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni".*

Il caso riguarda l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve, per se o altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti del proprio ufficio.

##### **Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio -**

*"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni".*

Il caso riguarda l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve per se o altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio.

##### **Art. 319-bis c.p. - Circostanze aggravanti -**

*"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".*

##### **Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari -**

*"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva*



*l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".*

Il reato si verifica nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario, ed al fine di ottenere un vantaggio nello stesso corrompe un Pubblico Ufficiale.

**Artt. 320, 318, 321 - Corruzione di pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio -**

*"Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".*

L'articolo estende i casi di applicazione dei due precedenti articoli, il soggetto potrebbe essere anche una persona incaricata di pubblico servizio.

**Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione -**

*"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo".*

Il caso concreto prevede la presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, ma l'assenza di accettazione da parte del soggetto pubblico.

**Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri -**

*"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti della Comunità europea;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la Comunità europea;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

*Le disposizioni degli artt. 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Il reato estende le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c. p., ai soggetti specificati in detto articolo.

## 2. ATTIVITA' AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. "SENSIBILI")

Come richiamato in precedenza, SOA RINA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolge funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In questo senso si possono configurare ipotesi di corruzione in senso **attivo e passivo**.

Premesso quanto sopra e con riferimento ai reati contro la PA sopra evidenziati, le principali attività sensibili che SOA RINA ha rilevato al suo interno sono:

- attività diretta al rilascio ai clienti di attestazioni illegittime e/o contrarie alla normativa di riferimento, in particolare in fase di:
  - esame delle domande finalizzate all'ottenimento della attestazione;
  - esame della documentazione e dei dati relativi al cliente;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione finalizzati alla formazione del personale;
- gestione casse e banche;
- gestione sponsorizzazioni e omaggi;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni per l'esercizio delle attività aziendali e in sede di ispezioni (Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici)
- gestione delle ispezioni da parte delle Autorità preposte alle verifiche amministrative/fiscali/previdenziali/salute e sicurezza sul lavoro, ecc.)
- selezione e assunzione del personale;
- gestione delle politiche retributive e del sistema premiante;
- gestione degli acquisti e degli accordi di collaborazione commerciale
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
- gestione della reportazione ore lavorate e spese sostenute.

## 3. RICHIAMI ALLA NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE

Nella Premessa alle Parti Speciali è stato esplicitato il significato di Pubblico Ufficiale (P.U.) chiarendo che tale qualifica va riconosciuta a quanti, dipendenti pubblici o privati, possano - nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico - formare e

manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente.

È pertanto possibile ravvisare la qualifica di P.U. in capo a soggetti privati, la cui attività integri una pubblica funzione, senza che sia necessaria la sussistenza di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, essendo «sufficiente che l'agente partecipi ad attività autoritativa o certificativa regolata da norme di diritto pubblico» (Cass. Pen., sez. V, 31/01/2000).

Facendo riferimento al reato di corruzione, si può affermare pertanto che tale reato può configurarsi in senso "**attivo**" ossia quando l'amministratore o il dipendente corrompe un P.U. o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere all'ente qualcosa sia in senso "**passivo**" quando l'esponente dell'ente, assumendo la qualità di Pubblico Ufficiale, riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

#### 4. REGOLE E DIVIETI

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella "Premessa - Principi Generali" delle Parti Speciali di detto documento.

E' fatto inoltre **espreso obbligo** a carico dei destinatari del Modello di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure/istruzioni aziendali interne, in tutte le fasi dell'attività di attestazione o in casi in cui è coinvolta la Pubblica Amministrazione;
- prevedere la tracciabilità dei flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulla modalità di condotta da adottare nei contatti formali ed informali con i diversi soggetti pubblici trasferendo la conoscenza delle norme e la consapevolezza delle situazioni a rischio reato.

Ai destinatari del Modello **è fatto assoluto divieto** in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri, ad esempio in fase di:
  - gestione delle offerte e dei contratti nei quali la controparte è la Pubblica Amministrazione, in occasione di trattative private con la Pubblica Amministrazione o nel caso di partecipazione a gare di qualsiasi tipo indette dalla Pubblica Amministrazione;
  - ottenimento di autorizzazioni e riconoscimenti da parte di Autorità governative;
  - assegnazione di un finanziamento agevolato a favore della Società.
- accettare promesse, denaro o altri vantaggi che non sono dovuti per compiere od omettere un atto relativo all'esercizio delle proprie attribuzioni, ad esempio in fase di svolgimento dell'attività di attestazione;

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come abuso della propria posizione al fine di costringere a procurare per se o per altri, denaro, favori o altre utilità, ad esempio in fase di:
  - svolgimento della propria attività tecnica;
  - svolgimento della propria attività che comporti comunque un parere che possa influenzare la Pubblica Amministrazione.
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari italiani;
- offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con SOA RINA o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per SOA RINA. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza. Le liberalità di carattere benefico o culturale devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'Organismo di Vigilanza di effettuare i relativi controlli;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o eventuali parenti;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

## 5. CONTROLLI INTERNI

I destinatari del Modello sono tenuti all'applicazione delle istruzioni operative del Sistema di Gestione Qualità di SOA RINA (vedasi quanto indicato nella Premessa alle Parti Speciali), in particolare le seguenti istruzioni:

- **IS-SOA-PRO-01** Processo di attestazione
- **IS-SOA-VER-01** Processo di verifica triennale e variazioni
- **IS-SOA-ACP-01** Verifica del servizio e controllo del servizio non conforme
- **APPENDICE IS-PRO e VER-01**
- **IS -SOA-ACP-01** Verifica del servizio e controllo non conforme
- **IS -SOA-CEL-09** Istruzione per il riscontro certificati esecuzione lavori
- **IS-SOA-PER-01** Gestione del personale
- **Technical Rules**

Oltre a quanto richiamato nel Manuale e nelle istruzioni operative del Sistema di Gestione Qualità di SOA RINA (vedasi quanto indicato nella Premessa alle Parti Speciali), i destinatari sono tenuti al rispetto delle specifiche procedure di Gruppo:

- **GP-DIG-231-01** Ordinamento generale del Gruppo RINA e dei processi di gestione amministrativa finanziaria e di controllo
- **GP-AMM-231-07** Gestione rapporto non contrattuale con la Pubblica Amministrazione
- **GP-DIG-231-06** Deleghe e procure
- **GP-DIG-231-21** Richiesta, autorizzazione, stipula e gestione dei contratti di sponsorizzazione
- **GP-DIG-231-22** Omaggi, regali, benefici
- **GP-AMM-231-13** Prevenzione della provvista - gestione acquisti
- **GP-RSO-231-11** Rapportazione ore lavorate e spese sostenute
- **GP-RSO-231-09** Selezione ed assunzione del personale
- **GP-FSQ-QMS-03** Gestione dei rapporti con gli organismi che autorizzano al rilascio di certificati (accreditamenti, notifiche, riconoscimenti) e con enti normatori





## **PARTE SPECIALE E**

### **REATI SOCIETARI**

Nell'elencazione dei reati si fa riferimento all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

#### **1. I REATI**

##### **Art 2621 c.c. - False comunicazioni sociali -**

*"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli Amministratori, i direttori generali, i Sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi.*

*La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalle società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta".*

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei a indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, le informazioni false e/o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

##### **Art 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori**

*"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di*



valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione é imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

**Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione -**

*“I responsabili della revisione, i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto, profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto, sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.*

La fattispecie viene a configurarsi con false attestazioni o occultamento d'informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

**Art. 2625 c.c. - Impedito controllo -**

*“Gli Amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa”.*

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

**Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti -**

*“Gli Amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno”.*

Il caso concreto prevede fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

**Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve -**

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero*



*che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".*

Il reato è configurato in capo agli Amministratori che ripartiscono utili, o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o, per legge, destinati a riserva, che non possono essere distribuiti per legge.

**Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante -**

*"Gli Amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli Amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".*

Tale reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione da parte degli Amministratori, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

**Art 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori -**

*"Gli Amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale -**

*"Gli Amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".*

La fattispecie regolata, mira a tutelare l'integrità del capitale sociale, ed è rivolta agli Amministratori ed ai soci.

**2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

*“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

Il caso concreto vuole che i liquidatori arrechino un danno ai creditori sociali a causa della ripartizione dei beni avvenuta tra i soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali stessi o di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### **2635 c.c. – Corruzione tra privati -**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che di seguito della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, per se o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.*

#### **2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea -**

*“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

Ricorre il delitto di illecita influenza sull'assemblea qualora gli atti simulati o fraudolenti abbiano avuto efficacia determinante per l'adozione di deliberazioni assembleari assunte in violazione di divieti legali o statutari.

#### **2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o*

*finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".*

Tale reato condanna i casi in cui coloro che sono preposti alla compilazione dei documenti contabili societari, e che sono sottoposti all'autorità pubblica di vigilanza, in merito alla situazione economica e finanziaria della Società espongono fatti non veri o occultano, in tutto o in parte, fatti che al contrario avrebbero dovuto comunicare. Dette operazioni, per costituire reato, devono avere come scopo quello di ostacolare l'attività di vigilanza.

## **2. ATTIVITA' AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. "SENSIBILI")**

Con riferimento ai reati societari sopra evidenziati, le principali attività sensibili che SOA RINA ha rilevato al suo interno sono:

- redazione del bilancio, dei prospetti e delle relazioni;
- predisposizione di comunicazioni all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;
- rapporti con la società di revisione;
- comunicazioni, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee;
- controllo di gestione;
- comunicazioni interne/esterne;
- operazioni sugli utili;

## **3. REGOLE E DIVIETI**

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella "Premessa – Principi Generali" delle Parti Speciali di detto documento.

E' fatto inoltre **espresso obbligo** a carico dei destinatari del Modello di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai

- soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
  - assicurare il regolare funzionamento dell'Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti **è fatto divieto** in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società.

## **4. CONTROLLI INTERNI**

Oltre a quanto richiamato nel Manuale e nelle istruzioni operative del Sistema di Gestione Qualità di SOA RINA (vedasi quanto indicato nella Premessa alle Parti Speciali), in particolare i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle specifiche procedure:

- **GP-DIG-231-01** Ordinamento generale del Gruppo RINA e dei processi di gestione amministrativa finanziaria e di controllo
- **GP-AMM-231-12** Redazione bilancio di RINA e società controllate
- **GP-AMM-231-15** Budgeting e reporting
- **GP-AMM-CLI-02** Gestione dei crediti
- **GP-AMM-231-13** Prevenzione della provvista - gestione acquisti
- **GP-DIG-231-06** Deleghe e procure
- **GP-DIG-231-04** Gestione delle Assemblee
- **GP-DIG-231-05** Gestione riunione del Consiglio di Amministrazione



## **PARTE SPECIALE F**

### **OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Nell'elencazione dei reati si fa riferimento all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

#### **1. I REATI**

##### **Art. 589 c.p. - Omicidio colposo -**

*“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.*

Il reato si verifica quando alla violazione delle norme sul luogo di lavoro segua la morte di un lavoratore.

##### **Art. 590 comma 3 c.p. - Lesioni personali colpose -**

*“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.*

Il reato si verifica in capo a chiunque cagioni una qualunque forma di trauma, ferita o colpo ricevuto o comunque una qualunque area del corpo ferita o che mostri segni di danneggiamento anche senza intenzione.

#### **1.1. CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008**



Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Gli obblighi giuridici nascenti dal presente Decreto sono:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria ove prevista;
- informazione e formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il medico competente, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.



Il D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009 ha inoltre modificato e/o integrato 146 articoli del D.Lgs. 81/2008.

Nel D. Lgs 81/2001 è stato introdotto il nuovo obbligo di vigilanza del datore di lavoro e del dirigente sull'adempimento degli obblighi posti a carico del preposto, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori, degli installatori e del medico competente.

L'obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del Modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4. In particolare l'art 30, comma 5 definisce che i Modelli, di organizzazione aziendale definiti conformemente alle linee guida UNI – INAIL del 28/09/01 per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza o al BS – OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo 30 per le parti corrispondenti.

In SOA RINA sono stati individuati i ruoli e le risorse che investono specifiche funzioni e responsabilità in tema di sicurezza, ossia:

- datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti;
- responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- medico Competente Specialista in Medicina del Lavoro;
- lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori.

## 2. ATTIVITA' AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. "SENSIBILI")

Con riferimento ai reati societari sopra evidenziati, le principali attività sensibili che SOA RINA ha rilevato al suo interno sono:

- gestione e prevenzione dei rischi in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

## 3. REGOLE E DIVIETI

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella "Premessa - Principi Generali" delle Parti Speciali di detto documento.

E' fatto inoltre **espreso obbligo** a carico dei destinatari del Modello, in relazione al grado di responsabilità conseguente al livello gerarchico occupato in Azienda, di:

- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al D.Lgs. 81/2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal D.Lgs. 81/2008;
- lavorare in condizioni di massima sicurezza;



- valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
- far effettuare la sorveglianza sanitaria richiesta dal Piano di Sorveglianza Sanitaria;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- richiedere l'osservanza delle norme e delle procedure da parte dei lavoratori.

Ai destinatari del Modello **è fatto assoluto divieto** in particolare di:

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### 4. CONTROLLI INTERNI

Oltre a quanto richiamato nel Manuale e nelle istruzioni operative del Sistema di Gestione Qualità di SOA RINA (vedasi quanto indicato nella Premessa alle Parti Speciali), nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla sicurezza e all'igiene dei lavoratori, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare le seguenti norme:

- il testo unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008 (per quanto attinente al ruolo e alle mansioni svolte in azienda);
- il Documento di Valutazione dei rischi aziendali (DVR);
- le procedure aziendali in tema di salute e sicurezza, ossia:
  - **GP-RSO-231-18** Tutela della salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - **GP-RSO-SIL-01** Sorveglianza sanitaria - Gestione del Protocollo Sanitario;
  - **GP-RSO-DPI-01** Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuali);
- le disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro;
- le disposizioni in tema di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei lavoratori e di primo soccorso.

## PARTE SPECIALE G

### DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

Nell'elencazione dei reati si fa riferimento all'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001.

#### 1. I REATI

##### **Art. 171-L. n. 633/1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

*"Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore".*

##### **Art. 171-bis L. n. 633/1941**

*"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".* La fattispecie si realizza quando si duplicano software senza la regolare licenza d'uso.

#### 2. ATTIVITA' AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. "SENSIBILI")

Con riferimento ai reati societari sopra evidenziati, le principali attività sensibili che SOA RINA ha rilevato al suo interno sono:

- gestione sistemi informativi aziendali.

### **3. REGOLE E DIVIETI**

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella "Premessa – Principi Generali" delle Parti Speciali di detto documento.

E' fatto inoltre **espreso obbligo** a carico dei destinatari del Modello di:

- utilizzare esclusivamente i software messi a disposizione dall'azienda.

Ai destinatari del Modello **è fatto assoluto divieto** in particolare di:

- scaricare e duplicare programmi protetti senza la dovuta autorizzazione.

### **4. CONTROLLI INTERNI**

Oltre a quanto richiamato nel Manuale e nelle istruzioni operative del Sistema di Gestione Qualità di SOA RINA (vedasi quanto indicato nella Premessa alle Parti Speciali), in particolare i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle specifiche procedure:

- **GP-DIG-231-17** Regolamento per la sicurezza dei dati aziendali - "codice privacy"
- **GP-INF-SFW-01** Acquisto, gestione e dismissione licenze software
- **GP-INF-DAT-01** Gestione dati
- **GP-INF-ICT-01** Funzionamento del Comitato Guida ICT
- **GP-INF-PCD-0** Uso dei personal computer e gestione dei dati personali
- **GP-INF-RCH-01** Gestione delle applicazioni informatiche



## PARTE SPECIALE H

### INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA'

Nell'elencazione dei reati si fa riferimento all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001

#### 1. I REATI

**Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria -**

*"Chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere".*

**Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale -**

*"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

*Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a Euro 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto".*

#### 2. ATTIVITA' AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. "SENSIBILI")

Con riferimento ai reati societari sopra evidenziati, le principali attività sensibili che SOA RINA ha rilevato al suo interno sono:

- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e in particolare il procedimento penale;
- gestione della cessazione del rapporto di lavoro.

#### 3. REGOLE E DIVIETI

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella "Premessa - Principi Generali" delle Parti Speciali di detto documento.

E' fatto **espresso obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto** in particolare di:

- dichiarare il falso;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole;
- omettere fatti, dati od informazioni dovute.

#### **4. CONTROLLI INTERNI**

I destinatari del Modello sono tenuti all'applicazione delle istruzioni operative del Sistema di Gestione Qualità di SOA RINA (vedasi quanto indicato nella Premessa alle Parti Speciali), in particolare la seguente istruzione:

- **IS-SOA-ACP-03** Gestione dei reclami, dei ricorsi e delle segnalazioni

Oltre a quanto richiamato nel Manuale e nelle istruzioni operative del Sistema di Gestione Qualità di SOA RINA (vedasi quanto indicato nella Premessa alle Parti Speciali), in particolare i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle specifiche procedure:

- **GP-AMM-231-07** Rapporti non contrattuali con la Pubblica Amministrazione



## PARTE SPECIALE I

### REATI AMBIENTALI

Nell'elencazione dei reati si fa riferimento all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001

#### 1. I REATI

##### **Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)**

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si

applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444

del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Nel D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, contrariamente a quanto indicato nel D. Lgs. 81/2008 che

stabilisce che l'obbligo di vigilanza dell'Ente si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione aziendale in conformità alle linee guida UNI – INAIL del 28/09/01 per il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza o al BS – OHSAS 18001:2007, nel caso dei reati ambientali non esiste esimente qualora l'Ente abbia adottato un Sistema di Gestione Ambientale in conformità ai requisiti della norma ISO 14001:2007 o al Regolamento EMAS.

## **2. ATTIVITÀ AZIENDALI A RISCHIO REATO (CD. "SENSIBILI")**

Con riferimento ai reati sopra evidenziati, le principali attività sensibili che SOA RINA ha rilevato a seguito dell'analisi dei rischi sono:

- gestione del ciclo rifiuti e del materiale inquinante presso i siti aziendali (compresa la gestione dei fornitori);
- gestione delle risorse immobiliari.

## **3. REGOLE E DIVIETI**

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare quanto espressamente richiamato nella "Premessa - Principi Generali" delle Parti Speciali di detto documento.

E' fatto **espresso obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di:

- osservare rigorosamente norme, regolamenti e procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali utilizzati da SOA RINA;
- attenersi, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta differenziata;
- procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti da SOA RINA incaricando dello stesso enti terzi autorizzati alla raccolta nel rispetto delle procedure autorizzative interne;
- osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico-scarico rifiuti ottenere evidenza dai fornitori e dagli altri soggetti terzi, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura delle prestazioni rese, del rispetto delle normative ambientali;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto** in particolare di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare i reati commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente (art. 25-undecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;





- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo.

#### 4. CONTROLLI INTERNI

Oltre a quanto richiamato nel Manuale e nelle istruzioni operative del Sistema di Gestione Qualità di SOA RINA (vedasi quanto indicato nella Premessa alle Parti Speciali), in particolare i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle specifiche procedure:

- **GP-AMM-231-07** Rapporti non contrattuali con la Pubblica Amministrazione